



**COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE**  
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

**COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 150 del 30/12/2020**

**OGGETTO:** Prosecuzione ricovero dal 01/01/2021 al 31/12/2021 di un disabile mentale presso la Comunità Alloggio Busidoro gestita dalla Società Cooperativa Sociale Mondì Vitali corrente in Santa Elisabetta.

*L'anno duemilaventi, il giorno trenta, del mese di dicembre, alle ore 20,40 nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, in modalità telematica, giusta determina sindacale n. 27 del 28/12/2020, con l'intervento dei Sigg:*

		<i>Presente</i>
<i>Sindaco</i>	<b>VALENTI Francesco</b>	<b>SI</b>
<i>Assessore</i>	<b>MARINO Roberto</b>	<b>SI</b>
<i>Assessore</i>	<b>MILANO Luigi</b>	<b>SI</b>
<i>Assessore</i>	<b>DI GIANNANTONIO Martina</b>	<b>NO</b>
<i>Assessore</i>	<b>SCIARA Francesco</b>	<b>SI</b>

*Presiede il Sindaco Dott. Francesco Valenti*

*Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Sandra Sala*

*Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.*

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta di deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall'Ufficio responsabile su iniziativa dell'A.C., sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge Regionale n.30 del 23/12/2000.

Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Dopo breve discussione.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista l'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti dall'art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall'art.12 della L.R. 30/2000;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di accettarla "in toto";

Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l'atto nello schema predisposto senza alcuna variazione;

Visto l'art.12 L.R. n.44/91, 1° comma;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;

#### ***DELIBERA***

*I)* Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e previa proclamazione del Sindaco;

#### ***DELIBERA***

Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l'urgenza di provvedere in merito.



**Comune di Santa Margherita di Belice**  
*(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)*

**SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

N. 37 del 29.12.2020

<b>OGGETTO</b>	Prosecuzione ricovero dal 01.01.2021 al 31.12.2021 di un disabile mentale presso la Comunità Alloggio <i>Busidoro</i> gestita dalla Società Cooperativa Sociale <i>Mondi Vitali</i> corrente in Santa Elisabetta.
----------------	---

Iniziativa della proposta: Assessore alle Politiche Sociali F.to *Francesco Sciara*

Ai sensi dell'art.12 della L.R.n.30 del 23/12/2000, si esprimono sulla presente proposta i seguenti pareri:

- 1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: favorevole  
Lì, 29.12.2020

Il Responsabile del Settore  
Amministrativo e Servizi Sociali  
F.to *dott.Margherita Giambalvo*

- 2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime:  
 parere: favorevole  
 parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile.  
Lì, 30.12.2020

Il Responsabile del Settore Finanziario  
F.to *dott.Francesca Valentina Russo*

## **PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO** che per garantire il diritto alla salute ed al benessere sociale dei cittadini con disagio psichico per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, ai sensi della L.R.n.22/86 di riordino dell'assistenza e del D.P.R.S. n.158/96, i Comuni di residenza sono tenuti ad assicurarne l'assistenza e la risocializzazione mediante il ricovero presso Istituti di assistenza e beneficenza o strutture all'uopo abilitate ex art.26 della citata L.R.22/86 ponendo a proprio carico il pagamento delle relative rette;

**CHE** con D.P.R.S. del 29.06.1988 sono stati approvati gli standard strutturali e organizzativi dei predetti servizi ed interventi e con D.P.R.S. del 4.06.1996 sono stati adottati gli schemi di convenzioni tipo per la gestione da parte dei Comuni dei servizi socio-assistenziali previsti dalla richiamata L.R. n.22/86;

**ATTESO** che, in attuazione delle citate disposizioni normative e facendo ricorso alla modalità di gestione indiretta, non essendo ipotizzabile un rientro nel contesto familiare di appartenenza, con atto deliberativo di Giunta comunale n.155 del 27.12.2019 è stata autorizzata la continuazione del servizio di assistenza ad una disabile psichica ricoverata fino alla data del 31.12.2020 presso la Comunità Alloggio *Busidoro* gestita dalla Società Cooperativa Sociale *Mondi Vitali* corrente in Santa Elisabetta con retta a carico del bilancio comunale;

**CHE**, non essendo in atto mutate le condizioni sanitarie del soggetto in questione e non essendo ipotizzabile un suo rientro nel contesto familiare, occorre assicurarne la prosecuzione del ricovero presso la struttura ospitante;

**RILEVATO** che, non essendo pervenuta alcuna formale comunicazione da parte della suddetta Società Cooperativa contenente una diversa quantificazione del corrispettivo richiesto per il servizio di ospitalità in questione, può disporsi il rinnovo con decorrenza dal 01.01.2021 al 31.12.2021 della Convenzione in scadenza mantenendo anche per l'anno a venire le stesse condizioni economiche applicate per il corrente anno pari ad €.1.660,65 per compenso fisso mensile e di €.22,11 per diaria giornaliera di mantenimento da calcolare in base alle effettive presenze, aggiornati all'ultimo indice ufficiale Istat 2017;

**CHE** la predetta retta risulta contenuta entro i limiti fissati con D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996 e congrua nel rispetto degli standard strutturali ed organizzativi applicati per il personale utilizzato con il C.C.N.L. di categoria;

**VALUTATO** che, ai sensi del Decreto n.867/S7 del 15.04.2003 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, la disabile assistita partecipa alla spesa nella misura in atto di €.946,40 mensili, suscettibile di adeguamento in base all'ultimo reddito percepito;

**CHE** la stipula di convenzione, ai sensi degli artt.16, 20 e 23 della predetta Legge e come ribadito dalla circolare assessoriale n.8 del 27.06.1996, costituisce adempimento obbligatorio e inderogabile per la gestione indiretta dei servizi di assistenza;

**RITENUTO** che lo strumento della Convenzione con gli enti assistenziali trova legittimazione nel capo VIII della Legge 142/90 e nell'art.1, comma 1, lettera e) della Legge regionale n.48/91 atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'Autorità Comunale e l'Ente gestore prescelto;

**CHE** l'art.5 della suddetta Convenzione intitolato "*Personale*" pone a carico dell'Ente le due figure di infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'Azienda USL non provveda più direttamente a fornire le attuali prestazioni, ed il successivo art.14 intitolato "*Integrazione retta*" recita testualmente: "*In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza, l'A.C. d'intesa con l'Azienda USL competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo sanitario e/o assistenziale connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul fondo sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azioni di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche indicate al terzo punto dell'art.5 della predetta Convenzione*";

**CONSIDERATO** che la circolare n.14 del 10.07.2008 ribadisce che la mancata stipula delle convenzioni con le strutture abilitate del privato sociale non solleva le Amministrazioni Comunali dall'obbligo del pagamento delle rette per i soggetti già ricoverati;

**CHE** la stipula della convenzione con il predetto Ente gestore equivale ad accreditamento di un soggetto qualificato iscritto all'albo regionale previsto dal predetto art.26 della L.R. n.22/86 a garanzia della continuità e qualità del servizio reso e non si configura quale affidamento di un servizio mediante procedura di gara, con la conseguenza che il rapporto contrattuale in parola si ritiene escluso dall'obbligo di richiesta del C.I.G., secondo quanto riportato nella sezione A al punto A12 e nella sezione D al punto D4 delle FAQ sulla Tracciabilità dei flussi finanziari rilasciate dall'ANAC, trattandosi di "prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento";

**ATTESO** che occorre assicurare il servizio di che trattasi in adempimento ad un obbligo di legge e che, quindi, è necessario prenotare sul bilancio del corrispondente esercizio finanziario la relativa spesa;

**CHE** la spesa derivante dal presente provvedimento a copertura dell'intera annualità 2021 ammonta a complessivi €29.397,85 con I.V.A. al 5% compresa;

**CONSIDERATO** che con delibera di Consiglio Comunale n.30 del 29.07.2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e con delibera di Giunta comunale n.81 del 26.08.2020 è stato approvato il corrispondente Piano Esecutivo di Gestione;

**VISTO** il D.Lgs.n.267/2000;

**RICHIAMATA** la normativa vigente in materia;

### **PROPONE**

*per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,*

**AUTORIZZARE** la prosecuzione con decorrenza dal 01.01.2021 al 31.12.2021 del ricovero di una disabile psichica ospitata presso la Comunità Alloggio *Busidoro*, sita in Agrigento in C.da Busone

n.12, gestita dalla Società Cooperativa Sociale *Mondi Vitali*, corrente in Santa Elisabetta (AG) nella Via Postavecchia n.56;

**STABILIRE**, in assenza di diversa comunicazione da parte della Società Cooperativa ospitante, che l'importo della retta è pari ad €.1.660,65 quale compenso fisso mensile e ad €.22,11 quale diaria di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza con l'aggiornamento all'ultimo indice ufficiale Istat 2017 e che la quota a carico dell'assistita per il periodo in questione ammonta presuntivamente ad €.946,40 mensili, suscettibile di futuro adeguamento in base all'ultimo reddito percepito;

**DARE ATTO** che la retta da corrispondere risulta contenuta entro i limiti fissati con il citato D.P.R.S. n 158/96 e congrua nel rispetto degli standard strutturali ed organizzativi per il personale utilizzato con il C.C.N.L. di categoria;

**PRENOTARE** la spesa derivante dal presente provvedimento ammontante a complessivi €.29.397,85 compresa IVA al 5%, quanto ad €.18.041,10 con imputazione al capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" e quanto ad €.11.356,75 sul capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali quota compartecipazione - risorsa n.3880/2 " del bilancio pluriennale 2021, da attestare man mano che verrà effettuato dall'utente il versamento nelle casse comunali dell'importo dovuto;

**PRECISARE** che per il recupero della somma dovuta a titolo di quota del 40% di compartecipazione a carico dell'A.S.P. di appartenenza, al netto della compartecipazione a carico dell'utente ed al lordo dell'eventuale contributo regionale erogabile, questo Ente eserciterà azione di rivalsa;

**RICHIAMARE**, per il rinnovo del ricovero di che trattasi nel periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021, la Convenzione in scadenza formulata sulla base dei criteri di indirizzo generali previsti dal D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996, confermandone per il resto le disposizioni ivi contenute;

**DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Verifiche e Contratti dell'Ente la predisposizione degli atti occorrenti alla stipula della Convenzione de quo;

**DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R. n.44/91, stante l'urgenza di assicurare la prosecuzione del ricovero senza soluzione di continuità.

*L'ASSESSORE ANZIANO*  
*f.to: Luigi Milano*

*IL SINDACO*  
*f.to: Dott. Francesco Valenti*

*IL SEGRETARIO COMUNALE*  
*f.to: Dott.ssa Sandra Sala*

=====

**Il sottoscritto Segretario Comunale**

**ATTESTA**

**Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.**

***IL SEGRETARIO COMUNALE***  
**f.to: Dott.ssa Sandra Sala**

=====

*Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.*  
*Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_*

***IL SEGRETARIO COMUNALE***

=====

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

Il sottoscritto Segretario Comunale;

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

**CERTIFICA**

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, e successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line, il giorno 31/12/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.  
Dalla Residenza Municipale, li 04/01/2021

**Il Messo Comunale**  
**f.to:G.Catalano / V. Montelione**

**Il Segretario Comunale**  
**f.to: Dott.ssa Sandra Sala**

=====

*Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.*  
*Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_*